

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per la prof.ssa **De Vincenzo Maria Rosaria**, nata a Bari il 26.01.1968 e residente in Castellaneta (Ta) alla via Vittorio Emanuele n° 115, DVNMRS68A66A662B, rappresentata e difesa dall' Avvocato Salvatore Basso, c.f. BSSSVT71S06A662S, giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c. rilasciata su foglio separato, PEC avvocato.basso@legalmail.it - numero di fax 0805545237 per comunicazioni, e domiciliato in Roma alla via Laura Mantegazza 24 presso il signor Marco Gardin

Contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t.

e nei confronti della prof.ssa Pasqualina Pierro

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.,

del Decreto Dipartimentale prot. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte lesiva della posizione della ricorrente;

- dell'allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;
- del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso;
- del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta da lei sostenuta in data 18.10.2018 e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente;
- in parte qua, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso

per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione della ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

- in parte qua, della prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 18.10.2018 presso l'I.I.S.S. "Cassandro - Fermi - Nervi", plesso Cassandro, di Barletta;

- in parte qua, del verbale della prova scritta, che può acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione della ricorrente dalla prova orale;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova orale o alla ripetizione della prova scritta.

CENNI IN FATTO

La professoressa De Vincenzo partecipava il dì 18.10.2018 presso l'I.I.S.S. "Cassandro - Fermi - Nervi", plesso Cassandro, di Barletta alla prova scritta del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

All'esito della detta prova, però, la stessa risultava non ammessa alla prova orale, non comparendo nel relativo elenco degli ammessi di cui al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019.

La ricorrente, pertanto, in data 03.04.2019 trasmetteva via pec richiesta di accesso ai documenti ex lege 241/1990 ai fini dell'ottenimento dei documenti contenenti

la verbalizzazione delle operazioni tutte della relativa competente Commissione nonché della scheda, dei propri elaborati e di tutti i documenti contenenti la correzione e l'esito della propria prova scritta.

Solamente in data 08.05.2019 erano, però, rese disponibili le prove, di pertinenza della Sottocommissione n. 35, dall'esame delle quali la ricorrente poteva con grande sorpresa verificare che il punteggio attribuitole era 42,00 (24/80 per i quesiti a risposta aperta e 18/20 per quelli a risposta chiusa) ma, soprattutto, che gli elaborati non sembravano affatto corrispondere alle prove come dalla medesima svolte, atteso che le relative risposte contenevano diverse erronee digitazioni delle parole (per es. frequenti assenze di spazio tra le parole stesse), assenti invece nelle prove svolte dalla prof.ssa De Vincenzo.

E', peraltro, accaduto che durante la prova che ha riguardato la ricorrente (di 18.10.2018 presso l'I.I.S.S. "Cassandro - Fermi - Nervi", plesso Cassandro, di Barletta) si sono verificate le seguenti difformità rispetto alle indicazioni per lo svolgimento della prova scritta di cui alla nota prot. 41127 del 18.09.2018 ed in particolare:

- le citate istruzioni prevedevano che: *"il candidato alla presenza del responsabile tecnico d'aula inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento"*, ed invece nel caso di specie è stato il tecnico d'aula ad inserire il codice personale anonimo della ricorrente e, inoltre, la

ricorrente firmava il modulo cartaceo del codice personale anonimo prima dell'inizio della prova;

2. sempre tali istruzioni prevedevano altresì che: *“Il responsabile tecnico d’aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l’applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa”*, ed invece il tecnico d'aula si limitava a salvare su una chiavetta la relativa prova.

Deve, inoltre, essere evidenziato come è stato pressochè unanimemente lamentato l'utilizzo per le prove in oggetto di un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni *“taglia, copia e incolla”* disabilitate.

Le prove in oggetto sono state poi caratterizzate da altre ulteriori, evidenti e significative anomalie quali:

la commissione centrale in data 25 gennaio ha convocato le altre 37 subcommissioni per individuare e dettare i criteri da rispettare nella valutazione degli scritti; fra questi ce n'è uno (p. 2 di pag. 4 degli *allegati al verbale del 25 gennaio*) che stabilisce un tempo di correzione di 30' per ciascuna prova, ed invece la Sottocommissione n. 35, cioè quella che ha corretto gli elaborati della ricorrente, nel verbale del 08.03.2019 dà atto di aver corretto n. 32 compiti dalle 9.27 alle 18.50, cioè 560 minuti, e, quindi, per correggere 32 elaborati avrebbe impiegato 17,5 minuti, in contraddizione con quanto stabilito dalla citata Commissione Centrale;

la citata prova scritta non è stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non è stata svolta in un'unica data, in quanto a) con ordinanza di Codesto On.le TAR del Lazio del 12 ottobre 2018 è stata disposta la ripetizione della prova preselettiva per novantuno docenti campani, a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta; b) in data 17 ottobre 2018, inoltre, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha determinato il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di una ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse e la relativa prova scritta per la Regione Sardegna si è tenuta il 13 dicembre 2018;

in difformità da quanto previsto dal Bando (art. 8, comma V[^], D.D.G. 1259 del 23.11.2017) e dal presupposto regolamento (DM 138/2017, art. 10), due dei

cinque quesiti a risposta aperta sottoposti ai candidati sono consistiti nella risoluzione di casi concreti ed operativi e non già attinenti, invece, alle materie specificamente indicati nei sopra citati atti e, per quel che riguarda specificamente la posizione della ricorrente, tale violazione ha riguardato il Quesito n. 3;

vi sarebbero, inoltre, alcuni dei Commissari delle diverse sottocommissioni che risulterebbero essere anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto e vi sarebbe altresì un commissario, Marcucci Angelo Francesco, che ricopre attualmente anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).

La palese illegittimità delle determinazioni assunte costringe pertanto la ricorrente a rivolgersi a Codesto On.le Tar per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

1.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E DELLA SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COSTITUZIONE, ALLA L. 241/1990, AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994 – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA' CON LE ISTRUZIONI MINISTERIALI PROT. 41127 DEL 18.09.2018.

Come già anticipato in punto di fatto, gli elaborati della ricorrente non sembrano affatto corrispondere alle prove come dalla medesima svolte, atteso che le relative risposte contengono diverse erronee digitazioni delle parole (per es. frequenti

assenze di spazio tra le parole stesse), assenti invece nelle prove svolte dalla prof.ssa De Vincenzo.

E', peraltro, accaduto che durante la prova vi sono state le seguenti difformità rispetto alle indicazioni per lo svolgimento della prova scritta di cui alla nota prot. 41127 del 18.09.2018 ed in particolare:

- le citate istruzioni prevedevano che: *“il candidato alla presenza del responsabile tecnico d’aula inserisce nell’apposito form presentato dall’applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento”*, ed invece nel caso di specie è stato il tecnico d'aula ad inserire il codice personale anonimo della ricorrente e, inoltre, la ricorrente firmava il modulo cartaceo del codice personale anonimo prima dell'inizio della prova;

2. sempre tali istruzioni prevedevano altresì che: *“Il responsabile tecnico d’aula si reca davanti ad ogni postazione, procede ad “eseguire il backup del test” selezionando, come destinazione del salvataggio, una cartella locale del pc (preferibilmente la cartella desktop). A seguito della visualizzazione della finestra “backup eseguito correttamente” procede a chiudere l’applicativo. Solo a questo punto inserisce la chiavetta USB e provvede a copiare il file .BAC nella chiavetta stessa”*, ed invece il tecnico d'aula si limitava a salvare su una chiavetta la relativa prova.

Nella impugnata procedura, inoltre, risulta violato il principio dell’anonimato e delle segretezza delle prove concorsuali attesa l’anomalia dell’abbinamento,

attraverso il codice fiscale, tra il codice sorgente non conosciuto e il codice del candidato e, inoltre, il codice attribuito all'elaborato in sede di prova è diventato il codice di invio del Cineca, con un disallineamento dei codici stessi.

E', infatti, noto che la mera "astratta configurabilità" della violazione del principio di anonimato può ritenersi invalidante, con riferimento non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un'astratta "illegittimità da pericolo" – restare avulso dalle finalità (tutela dell'imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, TAR Lazio – Roma, 30 maggio 2018, n. 6057).

Da tali premesse deriva l'illegittimità degli atti impugnati.

2. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

Nel ribadire come gli elaborati della ricorrente non sembrano affatto corrispondere alle prove come dalla medesima svolte, atteso che le relative

risposte contengono diverse erronee ed inspiegabili digitazioni delle parole deve, ad ogni buon conto, essere evidenziato come è stato pressochè unanimemente lamentato l'utilizzo per le prove di un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni *“taglia, copia e incolla”* disabilite.

In alcune sedi, inoltre, i responsabili d'aula, così come risulta nei relativi verbali, erano costretti a disabilitare il “touchpad” di alcuni candidati in quanto “il cursore saltava ripetutamente in sezioni diverse, trasportando con se parole e gruppi di lettere”.

E' del tutto evidente, infatti, che tali anomalie hanno costretto la ricorrente a svolgere la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova.

La giurisprudenza, peraltro, è ormai costante nell'affermare che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi (per tutte Tar Puglia Bari

sentenza 28 luglio 2015, n. 1094), mentre nel caso di specie è in realtà accaduto il contrario, lì dove malfunzionamento dei sistemi informatici e/o comunque la loro vetustà ha invece danneggiato l'utente.

Da tali circostanze emerge evidente la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in particolare la violazione dell'obbligo, invece pacificamente richiesto dalla giurisprudenza in materia di c.d. pubblico impiego privatizzato, di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede.

Il comportamento dell'Amministrazione è, pertanto, anche sotto tale profilo illegittimo, con conseguente fondatezza della censura.

3. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON I CRITERI DI CUI AL VERBALE DEL 25.01.2019 DELLA COMMISSIONE CENTRALE.

Ribadita nuovamente la apparente non riconducibilità degli elaborati della ricorrente alle prove come dalla medesima svolte, ad ogni buon conto si deduce la illegittimità del giudizio della Commissione relativamente alle prove della Prof.ssa De Vincenzo, in particolare con riferimento ai quesiti a risposta aperta.

Ed infatti la giurisprudenza più evoluta (Tar Catania, sez. IV, n° 2682/2016, Tar Lazio, sez. III bis, n° 9714/2018), ha ritenuto giustamente che l'attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti ex lege dalla Commissione centrale e recepiti dalla stessa Sottocommissione.

Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Sottocommissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

La circostanza che la Sottocommissione d'esame ha fatto propri - in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali da quest'ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d'esame non esimeva la stessa dall'esprimere tale giudizio ma anzi ben avrebbe potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

In altri termini, la Sottocommissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall'elaborato corretto, nonché, ove

necessarie (in quanto non di per sé immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.

Significativa è, del resto, la circostanza che nell'analogo Concorso per Dirigenti Scolastici indetto dalla Provincia Autonoma di Trento con Deliberazione di G.P. n. 1921/2017 le Commissioni hanno abbinato ai voti altresì un giudizio relativo ai diversi indicatori.

Al contrario le motivazioni riportate nei relativi verbali, del tutto generiche e carenti in quanto non specificano come si è determinata la valutazione relativa, appaiono enigmatiche rispetto alle prove del ricorrente, che invece appaiono già ad una prima lettura meritevoli di miglior sorte,

Ma v'è di più.

La commissione centrale in data 25 gennaio ha convocato le altre 37 subcommissioni per individuare e dettare i criteri da rispettare nella valutazione degli scritti e fra questi ce n'è uno (p. 2 di pag. 4 degli *allegati al verbale del 25 gennaio*) che stabilisce un tempo di correzione di 30' per ciascuna prova; ebbene la Sottocommissione n. 35 nel verbale del 08.03.2019 da atto di aver corretto n. 32 compiti dalle 9.27 alle 18.50, cioè 560 minuti, e, quindi, **per correggere 32 elaborati avrebbe impiegato 17,5 minuti, in contraddizione con quanto stabilito dalla Commissione Centrale!!**.

Il ridotto tempo di correzione, le motivazioni pressoché costanti e standardizzate ed il mero voto numerico assegnato all'elaborato della ricorrente dai commissari

d'esame dimostrano l'eccesso di potere della pubblica amministrazione per genericità, lacunosità e carenza della motivazione; nel caso di specie, infatti, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Emblematici in tal senso sono i voti all'indicatore "quadro normativo", ove la ricorrente si è vista attribuire il voto 1 anche a quesiti, quali per esempio il quesito n. 3, ove invece i riferimenti normativi erano vari, pertinenti e circostanziati (regolamento europeo e decreti legislativi), con conseguente illogicità ictu oculi del voto attribuito.

Anche sotto tale profilo le determinazioni assunte appaiono illegittime.

4.VIOLAZIONE ART. 8 COMMA II^ BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'art. 8, comma IV^, D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che *"la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera"*.

Il successivo comma V[^] della medesima disposizione prevede che *"i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

L'art. 10, comma II[^], prevede che i cinque quesiti a risposta aperta abbiano ad oggetto: *"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; j) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla*

programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea".

In nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di *"un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico"* – invero previsto dall'art. 9, comma 1, D.D.G. n. 1259 del 2017 con esclusivo riferimento alla prova orale – ed invece due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti ai candidati sono consistiti nella risoluzione di casi concreti.

Nel caso specifico della ricorrente è accaduto effettivamente che il quesito n. 3 aveva ad oggetto il seguente caso pratico:

“in un istituto superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”.

E’ evidente, quindi, la violazione del bando di concorso e l’eccesso di potere per la contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto, ignorando la previsione del bando, sono stati posti quesiti non previsti dal bando medesimo, per di più privi di parametri valutativi certi e con un peso percentuale rilevante.

La conoscenza, inoltre, da parte dei candidati che hanno svolto le prove successivamente, della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dal decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha recato un indubbio vantaggio

derivante proprio dalle differenze informative; il mutamento dei quesiti, assolutamente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel giorno originariamente individuato e, al contrario, conosciuta con largo anticipo per coloro che hanno sostenuto la prova in un momento successivo, ha, infatti, inevitabilmente determinato una ulteriore disparità di trattamento sotto tale ultimo profilo, con conseguente ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

5. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 1259/2017 all'art. 8, comma 2, recita: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

L'art. 12 continua: “[.....]

Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.”

Nel caso di specie, come già anticipato in punto di fatto, è accaduto che:

- in data 12 ottobre 2018, Codesto On.le Tar del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa dell' "*interruzione del funzionamento delle procedure informatiche*" e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta;
- in data 17 ottobre 2018 l'U.S.R. della Sardegna determinava il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse e la relativa prova scritta per la regione Sardegna si teneva il 13 dicembre 2018.

La prova scritta, pertanto, in chiara violazione del Bando non è stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non si è svolta in un'unica data.

L'indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, della unicità della prova, in palese violazione di quanto disposto dal citato art. 8, comma 2, D.D.G. n. 1259 del 2017, ha impedito il corretto svolgimento della prova in quanto, così come confermato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa in materia, l'esigenza di garantire la simultaneità delle prove concorsuali per tutti i candidati risponde ai principi di trasparenza e par condicio riconducibili al canone costituzionale di buon andamento scolpito nell'art. 97 della Costituzione e si conforma al principio costituzionale di imparzialità, atteso che dalla

non simultaneità delle prove discenderebbe la diversificazione delle prove dei candidati interessati, la riconoscibilità delle prove nonché il ritardo nell'esame e nella valutazione della totalità degli elaborati (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 3 dicembre 2002, n. 2155).

Trattandosi di procedimento competitivo/selettivo, quindi, valgono tutti i criteri e principi vigenti in tema di procedimento concorsuale, tra cui quello di par condicio competitorum, di simultaneità delle prove e di contestualità temporale dell'intera procedura, però non rispettati nel caso di specie.

Il citato comma XII[^] dell'art. 8 D.D.G. n. 1259 del 2017, del resto, recita espressamente: *"qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*; bastava, pertanto la corretta applicazione di tale norma con il conseguente slittamento della data della prova su base nazionale, per garantire il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità della data, ma ciò non è sorprendentemente avvenuto con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

La violazione della par condicio, quale conseguenza della non simultaneità delle prove, si è, inoltre, verificata sotto altro profilo.

L'art. 8, comma IX[^], D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che: *"i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base*

ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta".

I candidati che hanno sostenuto la prova scritta del corso-concorso in data successiva rispetto a quella originariamente stabilita, però, hanno ovviamente potuto conoscere molto tempo prima della propria prova detti "*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*", previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, ivi compresi i brani di cui ai quesiti in lingua che, occorre ricordare, comportavano secondo il Bando l'attribuzione di ben 20 punti su 100.

Ciò ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri diversi giorni prima, con chiara violazione delle richiamate norme.

Dalla narrativa che precede emerge, pertanto, evidente la ulteriore violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e, più in generale, la violazione dell'obbligo, invece pacificamente richiesto dalla giurisprudenza in materia di c.d. pubblico impiego privatizzato, di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede,

rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "par condicio" fra tutti gli aspiranti.

Trattasi, come è noto, di norme e principi derivanti direttamente dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di accesso al pubblico impiego e di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione ed i medesimi principi sono sanciti dalla L. 241/1990, articolo 1, comma I^a, in materia di procedimento amministrativo.

Tali norme e detti principi sono stati, però, palesemente disattesi nel caso di specie.

aaaaaaaaaa

Il bando in oggetto è stato, inoltre, violato in relazione alle modalità di espletamento della prova scritta.

L'art. 8, comma 13, d.D.G. n. 1259 del 2017, prevede, infatti, che: *“Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”*.

Si deve rilevare, così come già evidenziato in punto di fatto, che i controlli hanno avuto differenti gradi di effettività nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate - in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise ed uniformi in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza -, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa dei responsabili d'aula così che solo in alcuni plessi è stato vietato l'utilizzo di quei codici contenenti in appendice il Nuovo contratto di Lavoro 2016 mentre in altre sarebbe stato permesso, addirittura, l'utilizzo degli strumenti elettronici.

Anche in questo caso si è in presenza di un'evidente violazione del chiaro dettato della *lex specialis*.

6. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART. 97 COST. E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL AL DPR 487/1994.

Altrettanto illegittimo appare, soprattutto nella sua concreta applicazione, il criterio c.d. "Random" di correzione delle prove, atteso che ai concorrenti è stato solo comunicato che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non è stato pubblicato alcun documento disciplinante le modalità di svolgimento della procedura, né alcun formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo.

Di certo appaiono difficilmente comprensibili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane, il che conferma la dubbia logica e legittimità dei criteri di attribuzione delle prove alle competenti commissioni per la correzione relativa e, comunque, la violazione del principio di trasparenza.

Il comportamento dell'Amministrazione è, pertanto, palesemente illegittimo, con conseguente illegittimità sotto tale profilo degli atti impugnati.

7.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D.M. 138/2017, ALL'ART. 51 C.P.C. IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E AL DPR 62/2013 – VIOLAZIONE ART. 6 BIS L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 16, comma 2, lett. c), D.M. n. 138 del 2017, prevede che i Commissari "*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*", il tutto in ossequio al principio generale secondo cui i commissari devono astenersi ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati, nella prospettiva indicata dalla normativa generale in materia di procedure concorsuali dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dagli artt. 51 e 52 c.p.c. ivi richiamati e dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Ebbene tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurano soggetti che, invece, avrebbero dovuto astenersi.

Alcuni Commissari (Marcucci Angelo Francesco per la sottocommissione n. 12, Davoli Elisabetta per la sottocommissione n. 11 e Busceti Francesca per la sottocommissione n. 18), che risulterebbero essere anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto.

Il Marcucci Angelo Francesco, inoltre, ricompre anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).

La valutazione della ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e, in particolare, di quella prevista dalla formula di chiusura concernente le "*gravi ragioni di convenienza*", spetta all'amministrazione, che avrebbe dovuto effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Il dovere di astensione, peraltro, è stato ulteriormente consacrato dall'art. 6 *bis* della legge n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione), che così recita: “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”.

Il legislatore ha per tal via coniato un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento e non può invero non evidenziarsi che l'alveo applicativo dei menzionati principi vada ricondotto alle determinazioni che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tali principi sono stati chiaramente violati nel caso di specie con conseguente ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A..

E' evidente il danno grave ed irreparabile a carico della ricorrente la quale, a causa degli atti impugnati, vedrebbe preclusa la possibilità di partecipare alle ulteriori fasi della procedura selettiva in oggetto.

Si chiede pertanto, anche alla luce dell'evidente *fumus* che assiste il ricorso, la sospensione degli atti impugnati con conseguente ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura o la ripetizione della prova stessa e, comunque, l'adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad evitare alla ricorrente il denunciato irreparabile danno.

Pertanto

SI CHIEDE

l'accoglimento del ricorso, l'annullamento degli atti impugnati e l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla ammissione alle ulteriori prove del concorso in esame, previa, ove occorra, ripetizione della prova scritta, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Ai fini del contributo unico atti giudiziari, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato e rientrante nel pubblico impiego, è soggetto al C.U. di € 325,00.

Bari-Roma, data della notifica

Avv. Salvatore Basso